

## **F.I.A.P. ASSOCIAZIONE**

### **STATUTO**

### **INDICE**

#### **TITOLO I**

<i>COSTITUZIONE – SCOPI - ASSOCIATI</i>	<i>pag. 3</i>
Art. 1 – Costituzione	pag. 3
Art. 2 – Scopo dell’Associazione	pag. 3
Art. 3 – Associati	pag. 4
Art. 4 – Richiesta di ammissione all’Associazione	pag. 5
Art. 5 – Durata dell’adesione degli Associati	pag. 6
Art. 6 – Diritti ed obblighi dell’Associato	pag. 6
Art. 7 – Perdita della qualifica di Associato	pag. 7
Art. 8 – Disposizioni in materia di associazioni territoriali	pag. 8
Art. 9 – Attività delle Associazioni territoriali	pag. 9
Art. 10 – Comitato Regionale	pag. 9
Art. 11 – Attività del Comitato Regionale	pag. 10

#### **TITOLO II**

<i>ORGANI DELLA FIAP</i>	<i>pag. 10</i>
--------------------------	----------------

Art. 12 - Organi dell'Associazione	pag. 10
Art. 13 – Cariche sociali	pag. 10
Art. 14 – Consiglio Nazionale	pag. 11
Art. 15 – Giunta Esecutiva	pag. 13
Art. 16 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva	pag. 15
Art. 17 – Presidente dell'Associazione	pag. 16
Art. 18 – Collegio dei Revisori Amministrativi	pag. 16
Art. 19 – Collegio dei Probiviri	pag. 17
Art. 20 – Segretario Generale	pag. 17

### **TITOLO III**

<i>PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – RINVIO</i>	<i>pag. 17</i>
Art. 21 – Patrimonio dell'Associazione	pag. 17
Art. 22 – Entrate dell'Associazione	pag. 18
Art. 23 – Esercizio finanziario	pag. 18
Art. 24 – Scioglimento	pag. 19
Art. 25 – Rinvio	pag. 19

## **F.I.A.P. ASSOCIAZIONE**

### **STATUTO**

#### **TITOLO I**

#### **COSTITUZIONE - SCOPI - ASSOCIATI**

##### **Articolo 1**

##### **Costituzione**

E' costituita con sede in Roma, Via G. G. Belli n. 2, la «FEDERAZIONE ITALIANA AUTOTRASPORTATORI PROFESSIONALI - F.I.A.P.».

Essa ha carattere apartitico, durata illimitata e non ha fini di lucro.

E' retta dalle disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle norme del presente Statuto. La « F.I.A.P. » si articola, fatto salvo quanto oltre previsto, in Associazioni periferiche costituite fra imprese operanti nell'ambito territoriale corrispondente alle Province italiane esistenti alla data di approvazione del presente statuto.

Alla F.I.A.P. possono aderire associazioni territoriali autonome che raccolgono imprese di autotrasporto, imprese concessionarie di servizi di linea (trasporto persone), imprese in possesso di licenza di noleggio con conducente o esercenti l'attività di taxi.

##### **Articolo 2**

##### **Scopo dell'Associazione**

La F.I.A.P. si propone di

- a) tutelare la categoria degli autotrasportatori iscritti all'"Albo delle persone fisiche e giuridiche trasportatori di cose per conto terzi" istituito con legge 6.6.1974 n. 298 presso il Ministero dei Trasporti nonché delle imprese che potranno, in futuro, essere iscritte nel predetto Albo, rappresentandola, in sede internazionale, nazionale, regionale e provinciale, presso Autorità ed Amministrazioni

pubbliche o private, nonché presso tutte le organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori d'opera e le imprese concessionarie di servizi di linea (trasporto persone), o in possesso di licenza di noleggio con conducente o esercenti l'attività di taxi

- b) promuovere l'organizzazione delle imprese di cui al precedente comma a);
- c) studiare e risolvere problemi tecnici, economici e sindacali relativi alla categoria stessa, stipulando, ove del caso, contratti collettivi di lavoro;
- d) promuovere ed attuare ogni iniziativa tendente a valorizzare e potenziare la funzione e l'attività delle imprese di cui al precedente comma a);
- e) promuovere la costituzione di forme associate quali ad esempio, consorzi, cooperative, Reti di imprese, gruppi di lavoro ecc.;
- f) provvedere alla nomina o alla designazione di rappresentanti della categoria in tutti gli enti o organismi in cui tale rappresentanza sia prevista da leggi o da regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- g) esercitare tutte quelle funzioni che siano ad essa demandate da leggi, regolamenti o disposizioni delle Autorità competenti.

L'Associazione potrà, inoltre, promuovere la costituzione o partecipare ad associazioni, enti, società, consorzi ed altri organismi associativi che abbiano oggetto simile, connesso o analogo al proprio ovvero che siano ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

### **Articolo 3**

#### **Associati**

Possono aderire alla F.I.A.P. le organizzazioni di categoria a carattere interregionale, regionale, provinciale e comunale, purché rappresentanti imprese come indicato nel precedente articolo 2 punto a) con assoluta esclusione di gruppi o aziende che praticino altre attività similari contrastanti con gli interessi della categoria rappresentata dalla F.I.A.P. stessa.

Possono, altresì, aderire alla F.I.A.P., con le modalità oltre descritte:

- associazioni di imprese di autotrasporto come descritte al punto a) dell'articolo 2;
- singole imprese di autotrasporto come descritte al punto a) dell'articolo 2 qualora nell'ambito territoriale di riferimento non sia presente una Associazione periferica come descritta all'articolo 1. Qualora vi siano almeno 6 imprese operanti in un ambito territoriale indicato al punto 1 che precede queste verranno a costituire una Associazione territoriale.

La Giunta della F.I.A.P. decide sulla ammissione all'associazione:

- delle singole imprese organizzate o meno in Associazioni territoriali indicate all'articolo 1;
- delle associazioni di imprese e delle organizzazioni di categoria indicate ai comma precedenti.

#### **Articolo 4**

##### **Richiesta di ammissione all'Associazione**

La domanda di ammissione alla F.I.A.P. va presentata alla Giunta Esecutiva di cui all'articolo 15 che adotterà la deliberazione del caso.

La domanda deve indicare tassativamente in relazione al soggetto richiedente:

- la denominazione e la sede;
- la data della sua costituzione;
- la sua durata;
- i nominativi delle persone che ne hanno la legale rappresentanza;
- il numero degli autotrasportatori associati nel caso delle associazioni o organizzazioni indicate all'articolo 3 che precede;

nonché ogni altra informazione che la Giunta Esecutiva riterrà utile richiedere.

Alla domanda devono sempre essere allegate:

- copie dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- elenco nominativo degli associati nel caso il richiedente sia una associazione o una organizzazione.

Il soggetto richiedente non ammesso ha la facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale di cui all'articolo 14 entro trenta giorni dalla comunicazione di reiezione della domanda di ammissione. Il consiglio Nazionale delibererà in occasione della sua prima riunione. Nel caso di conferma della delibera della Giunta Esecutiva, l'organizzazione non ammessa ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 19, entro trenta giorni dalla comunicazione.

La deliberazione del Collegio dei Probiviri è insindacabile.

#### **Articolo 5**

##### **Durata dell'adesione degli Associati**

L'adesione alla F.I.A.P. vale due anni solari e per quel periodo di tempo minore per cui l'organizzazione o l'impresa associata è costituita e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, qualora non intervenga disdetta a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di adesione originario o prorogato per effetto della previsione del presente articolo.

#### **Articolo 6**

##### **Diritti ed obblighi dell'Associato**

L'organizzazione o l'impresa ammessa, ricevuta comunicazione scritta dall'organo competente, designa i propri rappresentanti in seno al Consiglio Nazionale come indicato e secondo le norme stabilite dall'articolo 14).

L'organizzazione associata conserva piena autonomia nella esplicazione della sua attività territoriale o particolare, ma la sua azione dovrà uniformarsi alle direttive della F.I.A.P. per ciò che riflette gli interessi di ordine generale e non può investire

questioni che per la loro natura sono di competenza della F.I.A.P. stessa pur avendo facoltà di proporre qualunque argomento all'esame degli organi sociali di cui all'articolo 12).

L'organizzazione o l'impresa associata è tenuta all'osservanza del presente statuto, al pagamento delle quote associative di cui all'articolo 22) nonché a prestare la più ampia collaborazione affinché la F.I.A.P. possa conseguire gli scopi che si propone, fra cui quello inteso ad evitare che l'opera svolta da un proprio associato senza il necessario coordinamento, abbia a manifestarsi pregiudizievole nei confronti degli altri associati.

Le Associazioni territoriali comunicano alla F.I.A.P. la data di convocazione delle assemblee provinciali e gli argomenti all'ordine del giorno.

## Articolo 7

### Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato alla F.I.A.P. si perde:

- a) per dimissioni, le quali però non esonerano dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui all'articolo 5;
- b) per decadimento, che viene deliberato dal Consiglio Nazionale in seguito alla perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. Il provvedimento adottato va comunicato all'associato mediante lettera raccomandata. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione. La deliberazione del Collegio dei Probiviri è insindacabile;
- c) per espulsione, che viene deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva, per compimento di atti, da parte dell'associato, che abbiano recato nocumento - morale o materiale - agli interessi della F.I.A.P. o dei singoli autotrasportatori o tale da porre le parti in condizioni di incompatibilità con le deliberazioni di ordine generale assunte dalla F.I.A.P. stessa.

Contro il provvedimento di espulsione, che va comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata entro trenta giorni dalla data della deliberazione, è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto al precedente punto b).

## Articolo 8

### Disposizioni in materia di Associazioni territoriali

Le Associazioni territoriali raggruppano le imprese associate alla F.I.A.P. come indicato negli articoli precedenti e, in quanto parti della F.I.A.P. stessa, regolano la propria vita associativa come segue:

- ogni anno sarà convocata dal Presidente dell'Associazione territoriale entro il 30 aprile l'Assemblea degli associati cui spetterà il compito di approvare il rendiconto annuale e il conto preventivo dell'anno successivo dell'Associazione territoriale e nominerà i componenti del Comitato direttivo in numero da 3 (tre) a 7 (sette) che saranno scelti fra i legali rappresentanti delle imprese facenti parte dell'Associazione territoriale in regola con i versamenti dei contributi annuali;
- il Comitato direttivo rimarrà in carica per 3 (tre) anni, e nomina fra i propri componenti il Presidente e, anche al di fuori dei propri componenti, un Segretario dell'Associazione territoriale;
- il Presidente rappresenta l'Associazione territoriale in ogni occasione e ambito;
- al Segretario sono attribuiti i compiti di gestione ordinaria dell'Associazione territoriale;
- qualunque carica politica è incompatibile con quella di Presidente dell'Associazione territoriale; qualora dunque persistesse una carica politica verrebbe immediatamente a decadere la carica presso l'Associazione territoriale in capo al medesimo soggetto;
- non vi è alcun compenso per le cariche ad eccezione, eventualmente, del Segretario, il cui costo sarà a carico dell'Associazione territoriale di competenza;
- è riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento



dei compiti connessi con le cariche attribuite; il costo sarà a carico dell'Associazione territoriale di competenza;

- le deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Comitato direttivo sono trasmessi alla Giunta Esecutiva della F.I.A.P.;
- il bilancio dell'esercizio e il conto preventivo dell'anno successivo sono trasmessi, almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea degli associati, alla Giunta Esecutiva della F.I.A.P. che dovrà dare la propria approvazione almeno 10 (dieci) giorni prima della presentazione all'Assemblea degli associati e sarà portato a conoscenza di tutti gli associati con le modalità che la Giunta Esecutiva riterrà opportune;
- nel caso i comportamenti degli organi rappresentativi dell'Associazione territoriale non siano conformi alle indicazioni fornite dalla F.I.A.P., ovvero siano di nocimento all'attività della F.I.A.P. stessa, ovvero vengano riscontrate irregolarità amministrative la Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, potrà deliberare lo scioglimento del Comitato Direttivo e la revoca del suo Presidente e del Segretario e la nomina, per un periodo massimo di sei mesi rinnovabile una sola volta, di un Commissario che sostituirà il Presidente, il Comitato Direttivo ed il Segretario nei relativi compiti ed attribuzioni; al termine del periodo di vigenza della carica il Commissario convocherà l'Assemblea degli associati per la nomina di un nuovo Comitato Direttivo;
- il Commissario riferirà in via esclusiva alla Giunta Esecutiva;
- in tutti i casi di inerzia o mancanza del Presidente dell'Associazione territoriale il Presidente della F.I.A.P. potrà intervenire per porre rimedio all'assenza o all'inerzia.

## Articolo 9

### Attività delle Associazioni territoriali

Le Associazioni territoriali, per il tramite del Presidente ovvero dei componenti del Comitato Direttivo allo scopo delegati, intrattengono con le amministrazioni

territoriali e qualsiasi altro organismo attivo nel proprio ambito territoriale, come indicato all'articolo 1 che precede, tutti i necessari rapporti al fine di promuovere e perseguire gli scopi e le finalità della F.I.A.P..

#### **Articolo 10**

##### **Comitato Regionale**

Le Associazioni territoriali operanti nel medesimo ambito regionale potranno istituire un Comitato di coordinamento regionale cui partecipano i Presidenti delle Associazioni territoriali fra i quali sarà nominato un Coordinatore Regionale.

#### **Articolo 11**

##### **Attività del Comitato Regionale**

Il Comitato di coordinamento regionale, per il tramite del Coordinatore ovvero dei propri componenti allo scopo delegati, intrattiene con le amministrazioni regionali e qualsiasi altro organismo attivo a livello regionale tutti i necessari rapporti al fine di promuovere e perseguire gli scopi e le finalità della F.I.A.P..

### TITOLO II

#### **ORGANI DELLA FIAP**

#### **Articolo 12**

##### **Organi dell'Associazione**

Sono organi della F.I.A.P.:

- il Consiglio Nazionale;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente ed i Vice Presidenti;
- il Segretario generale;

- il Collegio dei Revisori Amministrativi;
- il Collegio dei Probiviri.

### **Articolo 13**

#### **Cariche sociali**

Le cariche sociali ad eccezione del Collegio dei Revisori Amministrativi ed, eventualmente, del Segretario Generale sono gratuite e saranno assunte da parte di titolari o amministratori delle imprese associate.

Gli eletti alle cariche sociali e le persone nominate quali delegati temporanei dell'Associazione dovranno dare evidenza entro 30 (trenta) giorni dalla nomina alla Giunta Esecutiva dei requisiti personali e dei requisiti dell'azienda rappresentata che saranno definiti dalla stessa Giunta Esecutiva.

Gli organi elettivi dell'Associazione di cui all'articolo 12) durano in carica:

- Giunta Esecutiva: tre esercizi;
- Presidente: cinque esercizi;
- Vice- Presidenti: cinque esercizi;
- Segretario Generale: tempo indeterminato salvo revoca da parte della Giunta Esecutiva;
- Collegio dei Revisori Amministrativi: tre esercizi;
- Collegio dei Probiviri: tre esercizi;

ed i loro membri sono rieleggibili.

Qualunque carica politica è incompatibile con quelle di Presidente e Vice Presidente; qualora dunque persistesse una carica politica verrebbe immediatamente a decadere la carica presso l'Associazione in capo al medesimo soggetto.

## **Articolo 14**

### **Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è costituito dai Presidenti di ciascuna organizzazione associata, essi potranno eventualmente delegare un proprio rappresentante.

Le imprese associate, che partecipano alla F.I.A.P. e non sono parte di una Associazione territoriale o altra associazione facente parte della F.I.A.P., eleggeranno, a maggioranza semplice con consultazione promossa dal Presidente del Consiglio Generale, fra i propri legali rappresentanti un proprio rappresentante nel Consiglio Nazionale, per il quale saranno applicabili le norme stabilite per i Presidenti delle Associazioni territoriali.

Inoltre ogni organizzazione associata che abbia più di cinquanta aziende iscritte designerà quali membri del Consiglio Nazionale altri delegati in ragione di uno ogni cinquanta aziende o frazioni inferiori a cinquanta aziende iscritte ulteriori rispetto alle prime cinquanta.

Il Consiglio Nazionale nomina:

- fra i propri componenti il Presidente e due Vice Presidenti;
- fra i propri componenti la Giunta Esecutiva;
- il Segretario generale;
- il Collegio dei Revisori Amministrativi ed il suo Presidente;
- il Collegio dei Probiviri e il suo Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano di diritto, senza diritto di voto, il Segretario generale, il Collegio dei Revisori Amministrativi e il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Nazionale ha il compito di:

- a) deliberare sui problemi di ordine generale interessanti la categoria e di fissare direttive sull'attività della F.I.A.P.;
- b) eleggere il Collegio dei Revisori Amministrativi ed il Collegio dei Probiviri

(anche fra i non trasportatori);

- c) predisporre le relazioni morali ed economiche;
- d) approvare i bilanci consuntivi e preventivi che saranno portati a conoscenza degli Associati con le modalità che saranno definite dalla Giunta Esecutiva;
- e) deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per legge o per statuto o che siano posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma ogni semestre e ogni qualvolta il Presidente o la Giunta Esecutiva lo ritengano necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti delle organizzazioni associate.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente e, in su assenza, dal Vice-Presidente più anziano ovvero da persona nominata all'inizio della riunione.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, che può essere fissata anche un'ora dopo quella stabilita per la prima convocazione, con qualsiasi numero di componenti presenti.

Hanno diritto ad un voto ciascuno i rappresentanti sopra indicati delle Associazioni territoriali e delle altre organizzazioni in regola con il versamento dei contributi associativi relativi all'anno solare precedente alla data della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Per le modificazioni eventuali da apportare al presente statuto è necessaria la presenza, in prima convocazione, di tre quinti degli aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Articolo 15**

### **Giunta esecutiva**

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri nominati dal Consiglio Nazionale.

La Giunta Esecutiva provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, e con la presenza di almeno tre membri in seconda convocazione. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva saranno valide con il voto della maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

La Giunta Esecutiva è convocata almeno una volta ogni tre mesi o quando almeno tre dei suoi membri lo richiedano o a richiesta del Collegio dei Revisori Amministrativi.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo invito scritto anche con e-mail agli indirizzi di posta elettronica comunicati dai componenti da inviarsi otto giorni prima della adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o e-mail con preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

In mancanza della convocazione la riunione sarà valida con la presenza di tutti i componenti in carica e qualora nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di assenza del Presidente assumerà la presidenza della riunione il componente più anziano in età.

E' possibile tenere le riunioni della Giunta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di una riunione in sede totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

## **Articolo 16**

### **Attribuzioni della Giunta esecutiva**

La Giunta Esecutiva ha il compito di:

- a) curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- b) nominare o designare i rappresentanti della F.I.A.P. in tutti gli Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- c) proporre i resoconti morali e finanziari e i bilanci della F.I.A.P.;
- d) deliberare sull'assunzione o sul licenziamento del personale della F.I.A.P.

- e) dare il suo parere o deliberare su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dei rappresentanti delle organizzazioni associate;
- f) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto;
- g) nominare, se ritenuto necessario, Coordinatori di gruppi di imprese associate che svolgano attività analoga;
- h) nominare, se ritenuto necessario, un Tesoriere;
- i) nominare, se ritenuto necessario, un responsabile amministrativo dell'Associazione e altre figure funzionali al raggiungimento dello scopo associativo e per una migliore gestione dell'Associazione stessa;
- j) definire i compiti e le mansioni del Tesoriere e delle eventuali altre figure nominate;
- k) assumere le deliberazioni nell'ambito dei poteri conferiti nel presente statuto.

La Giunta esecutiva compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi componenti.

## **Articolo 17**

### **Presidente dell'Associazione**

Il Presidente della F.I.A.P., eletto dal Consiglio Nazionale, ha la rappresentanza legale della Federazione a tutti gli effetti, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che siano delegate dagli organi della F.I.A.P. stessa.

Il Presidente partecipa, o designa nell'ambito della Giunta Esecutiva un proprio delegato, alle assemblee annuali delle Associazioni territoriali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni sono assolte da uno dei Vice Presidenti.



## **Articolo 18**

### **Collegio dei Revisori Amministrativi**

Il Collegio dei Revisori Amministrativi è formato da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio è presieduto da uno dei tre membri effettivi, come tale designato all'atto della nomina. I Revisori sono eletti dal Consiglio Nazionale anche fra i non soci; con la medesima deliberazione saranno fissati anche i compensi eventualmente spettanti ai componenti dell'organo.

I Revisori hanno il compito di controllare la gestione ordinaria e straordinaria della F.I.A.P., verificano i bilanci consuntivi e preventivi e vigilano sulla osservanza delle norme statutarie. Essi riferiscono, inoltre, con relazione scritta al Consiglio Nazionale relativamente all'attività svolta ed al bilancio consuntivo e preventivo presentati dalla Giunta Esecutiva al Consiglio Nazionale e, se richiesto dalla Giunta stessa, sui bilanci delle Associazioni territoriali .

Degli accertamenti eseguiti redigono ogni volta un verbale da annotarsi su apposito libro.

## **Articolo 19**

### **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati anche fra i non soci dal Consiglio Nazionale, che potrà anche stabilire il compenso spettante ai componenti dell'organo e ha funzione di organo derimente eventuali controversie che possano insorgere fra i vari organi della F.I.A.P. o fra questi e le organizzazioni aderenti, oltre che di vigilanza e tutela del rispetto statutario e della integrità civile e sociale delle manifestazioni pubbliche della F.I.A.P. stessa e dei suoi organi.

## **Articolo 20**

## **Segretario Generale**

Alla direzione degli Uffici della F.I.A.P. è preposto un Segretario Generale nominato dal Consiglio Nazionale.

Il Segretario Generale provvede a dirigere gli uffici della F.I.A.P., provvede in base alle disposizioni e istruzioni del Presidente, alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della F.I.A.P. ed a quanto è necessario per il funzionamento dei servizi della stessa.

Esercita anche le funzioni di Segretario del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.

### TITOLO III

#### **PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO - RINVIO**

##### **Articolo 21**

##### **Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio della F.I.A.P. è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisto, lasciti e donazioni, vengano in possesso dell'Associazione, nonché delle somme accantonate per qualsiasi scopo.

##### **Articolo 22**

##### **Entrate dell'Associazione**

Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote associative fissate anno per anno dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva, dai proventi di pubblicazioni e di eventuali servizi, dalle rendite patrimoniali ecc..

Le quote associative saranno versate direttamente dalle imprese associate alla F.I.A.P. attraverso le modalità che saranno definite dalla Giunta Esecutiva in uno specifico Regolamento.

Una parte, sino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento), delle quote annuali dovrà essere utilizzata per iniziative nel territorio di riferimento delle imprese associate secondo le disposizioni del Regolamento previsto nel comma precedente.

Ogni altra entrata a carattere straordinario va imputata direttamente ad accrescimento del patrimonio.

La gestione delle entrate ordinarie e straordinarie è affidata alla Giunta Esecutiva la quale determinerà in apposito verbale le attribuzioni del Tesoriere, ove nominato.

Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione.

### **Articolo 23**

#### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta Esecutiva compilerà, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo che dovranno essere approvati dal Consiglio Nazionale.

### **Articolo 24**

#### **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dal Consiglio Nazionale con la maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, escluso comunque qualsiasi rimborso agli associati, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 25**

### **Rinvio**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.